



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF193
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 2

OGGETTO	BONUS PUBBLICITA PER INVESTIMENTI NEL 2017
RIFERIMENTI	ART. 57 – BIS D.L. 50/2017; ART. 4 DEL D.L. 148/2017 – RF FLASH 162/2017
CIRCOLARE DEL	03/11/2017

IL COLLEGATO FISCALE CONFERMA L'ANTICIPO DAL 24 GIUGNO 2017

Sintesi: l'articolo 4 del D.L. 148/2017 (cd. "Collegato alla Manovra 2018") ha modificato la disciplina del credito d'imposta sugli **investimenti pubblicitari** sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radiotelevisive locali, anticipandone la decorrenza a partire dal 24 giugno 2017.

Viene previsto che ai fini della prima applicazione del beneficio, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.

Il credito d'imposta

- è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati,
- innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

CREDITO D'IMPOSTA

Il D.L. 50/2017 con l'art. 57 – bis ha previsto l'attribuzione di un **credito di imposta** in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie** sulla stampa quotidiana e periodica (v. RF flash 162/2017).

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

credito di imposta in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie

E' riconosciuto a favore di **imprese** e **lavoratori autonomi** che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.

SOGGETTI BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO
<ul style="list-style-type: none">▪ imprese▪ lavoratori autonomi <p>Nota: a prescindere dalla forma giuridica e dall'iscrizione ad un Albo professionale</p>	<p>Spese in campagne pubblicitarie effettuate tramite:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ stampa periodica / quotidiana;▪ emittenti televisive;▪ emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali). <p>Per aver diritto al credito d'imposta è necessaria la sussistenza di un "investimento incrementale", ossia del fatto che l'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell'anno precedente.</p>

MISURA DEL BONUS: il credito d'imposta è pari:

- ➔ al **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati rispetto all'anno precedente
- ➔ **innalzato al 90%** nel caso di **piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative**.

SOGGETTO	CALCOLO DEL BONUS	
generalità dei soggetti	75%	(investimenti in pubblicità dell'anno n + 1 - investimenti in pubblicità dell'anno n)
piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative	90%	x

NORME DI ATTUAZIONE

La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un DPCM, da adottare, su proposta del MISE, di concerto col MEF, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.



UTILIZZO: il credito d'imposta:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione in F24**
- **previa istanza** al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

DECORRENZA

Inizialmente il D.L. 50/2017 prevedeva che l'agevolazione **decorresse dal 2018** e, pertanto potesse essere fruita nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 24/06/2017.

L'articolo 4 del D.L. 148/2017 (cd. "Collegato alla Manovra 2018") ha inserito il comma 3-bis nel citato art. 57-bis, che, nel fornirne la relativa copertura finanziaria, conferma la spettanza del credito per gli investimenti pubblicitari incrementali:

- ➔ sulla **stampa quotidiana e periodica, anche online**
- ➔ **effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017**
- ➔ purché il loro valore **superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti** pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione **nel corrispondente periodo del 2016**.



Nota: l'estensione al 2017 è **parziale**, perché **non riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche sia digitali**.

Esempio

Rossi Mario, ditta individuale, ha effettuato dal 24/06/2017 al 31/12/2017 spese pubblicitarie sulla stampa quotidiana per €. 6.000.

Tra il 24/06/2016 ed il 31/12/2016 le medesime spese sono state pari ad €. 5.000:

- essendosi verificato l'incremento minimo ($1.000 > 1\%$ di 5.000)
- il credito d'imposta utilizzabile dal 2018 sarà pari ad € 750, cioè dal $75\% \times (6.000 - 5.000)$.

L'articolo 4 del D.L. 148/2017 stabilisce che per la concessione del credito d'imposta è autorizzata le seguenti somme che costituiscono il tetto di spesa:

ANNO	TETTO DI SPESA
2017	€ 20 milioni
2018	€ 62,5 milioni

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it